

STATUTO

Titolo I - Denominazione, oggetto, sede, durata

Art.1

E' costituita, una società a responsabilità limitata denominata "SESO S.R.L.", con sede sociale in Comune di Borgosesia.

Art.2

La società ha per oggetto esclusivo, con le limitazioni di cui all'art. 4 comma 2 lettere a), b), d) ed e) del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi, dei fanghi biologici e di origine industriale nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per la disidratazione per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo.

Rientrano, conseguentemente, nell'oggetto sociale:

- a) i servizi della nettezza pubblica e sgombero di immondizie e rifiuti;
- b) l'attività di raccolta, anche in forma differenziata, dei rifiuti solidi urbani, quali ad esempio i rifiuti organici, la plastica, la carta, il vetro, materiali metallici, materiali ingombranti, le pile ed i medicinali, ed in genere l'attività di raccolta di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di fanghi biologici e di origine industriale;
- c) l'attività di trasporto di merci per conto proprio, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, dei fanghi;
- d) l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, stoccaggio provvisorio, trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi e dei fanghi;
- e) i servizi di trasporto urbano ed extra urbano in tutte le sue fasi e ogni altra attività di trasporto pubblico e privato richiesto dagli enti locali;
- f) la gestione di ogni altra tipologia di servizi, anche generici, di supporto all'attività degli enti locali;
- g) la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione, la manutenzione di impianti necessari o comunque funzionali, o correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi di cui ai punti precedenti e la commercializzazione degli eventuali prodotti e/o sottoprodotti e/o vettori energetici derivati dai suddetti impianti di trattamento;
- h) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie afferenti le attività di cui sopra;
- i) il recupero ecologico nell'ambito delle attività sopra indicate ovvero indipendentemente da esse - di aree ed ambienti inquinanti e degradati, mediante il loro risanamento ripristino e ricomposizione;
- l) i servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato nonché di aree ad uso pubblico;
- m) la gestione di altre competenze e di altri servizi in ogni campo che abbia attinenza alla salvaguardia ed al risanamento dell'ambiente al fine di perseguire azioni di riequilibrio economico-territoriale in conformità con la vigente legislazione nazionale e regionale.
- n) l'attività di servizi di pulizia in genere.

La Società potrà inoltre effettuare:

la gestione di servizi di supporto all'attività amministrativa dei Comuni, quali servizi per la gestione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, gestire quindi la fatturazione e la bollettazione di ogni attività economica degli stessi nonché gestire i servizi di inventario dei beni comunali e censimento dei cespiti tassabili degli enti locali territoriali.

La società realizza e gestisce le proprie attività direttamente per conto degli Enti Pubblici partecipanti i quali esercitano sulla stessa il controllo analogo.

Per gli effetti dell'art. 16 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, comma 3, la Società effettua oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico socio.

La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di

scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo dell'80% (ottanta per cento) costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

La Società potrà effettuare le attività ed i servizi di cui sopra anche tramite i propri soci ed eventualmente terzi.

La Società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Il tutto nei limiti e con l'osservanza della normativa di legge e regolamentazione vigente tempo per tempo, avuto particolare riguardo al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Titolo II - Capitale sociale - quote

Art. 4

Il capitale sociale è di Euro 107.750,00 (centosettemilasettecentocinquanta virgola zero zero) ed è rappresentato da quote.

Art. 5

Il trasferimento a terzi, nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo anche in materia di società a partecipazione pubblica, delle quote deve ritenersi subordinato al gradimento dell'Assemblea della Società.

In caso di mancato gradimento la delibera assembleare dovrà quindi motivarne le ragioni.

In particolare, l'Assemblea avrà facoltà di rifiutare il consenso alla cessione delle quote allorché l'attività del proposto cessionario risultasse conflittuale con quella della società.

In ogni ipotesi di trasferimento delle quote ovvero, in casi di aumenti del capitale sociale, dei relativi diritti di opzione, compete agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che abbia offerto in vendita le proprie quote, ovvero diritti di opzione, dovrà quindi comunicare, a mezzo di raccomandata A.R., all'Organo Amministrativo la propria proposta di vendita, indicando la quota offerta, il corrispettivo richiesto, il nominativo dei propositi cessionari, l'oggetto dell'attività degli stessi esercitata e le specifiche esperienze degli stessi maturate, nell'ambito delle attività rientranti nell'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo, entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento, dovrà comunicare a mezzo raccomandata A.R., l'intendimento dell'alienante a tutti i quotisti che risultino iscritti nel registro imprese ed ai rispettivi domicili ivi indicati.

La comunicazione ai soci dovrà contenere, tutte le indicazioni fornite dal cedente.

I soci potranno esercitare a parità di condizioni il diritto di prelazione solo per la totalità delle quote poste in vendita.

I soci che intendono esercitare la prelazione dovranno comunicare il loro intendimento, sotto pena di decadenza, all'Organo Amministrativo entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della raccomandata.

Qualora più soci esercitassero il diritto di prelazione loro spettante, le quote poste in vendita saranno tra essi ripartite in proporzione alle quote da loro possedute.

Allorché la prelazione non risultasse esercitata, da alcuno dei soci, l'Organo Amministrativo provvederà entro giorni 15 (quindici) decorrenti dall'ultimo termine concesso per l'esercizio della prelazione, a deliberare la convocazione, nelle forme e nei termini di Legge ed entro i minimi termini prescritti, dall'assemblea dei soci, affinché quest'ultima manifesti il proprio gradimento relativamente alla cessione delle quote, ovvero dei diritti di opzione, del proposto terzo cessionario.

La cessione al proposto terzo cessionario dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla delibera con la quale l'assemblea ha espresso il gradimento, e dovrà essere effettuata agli stessi prezzi, patti e condizioni indicati nell'offerta in prelazione.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto di recesso del socio interessato alla vendita nei limiti e secondo le prescrizioni di legge.

Art. 6

I soci che non provvederanno al versamento del capitale sociale da essi sottoscritto, nei termini che verranno stabiliti dall'Organo Amministrativo, saranno tenuti a corrispondere alla Società un interesse moratorio nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

Titolo III Assemblea

Art.7

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili
2. la nomina dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dell'Organo di Controllo;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modifica dei diritti dei soci
6. l'autorizzazione preventiva, ai fini del controllo analogo, delle decisioni aventi ad oggetto:
 - l'approvazione degli indirizzi strategici della società
 - gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda
 - la stipula di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie e importo.
7. l'emissione di titoli di debito
8. lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione
9. la proroga della durata della società
10. l'autorizzazione preventiva, ai fini del controllo analogo, delle decisioni aventi ad oggetto:
 - l'approvazione degli indirizzi strategici della società
 - gli acquisti e le alienazioni di immobili, impianti e/o aziende e/o rami di azienda
 - l'emissione di titoli di debito
 - la stipula di contratti di finanziamento di qualsiasi genere, specie e importo
 - l'assunzione, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente, di partecipazioni in altre società.

Tutte le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea avverrà mediante avviso inviato almeno otto giorni prima, o quanto meno giunto a destinazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta, spedito con lettera raccomandata o trasmesso con qualsiasi altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (via fax o e-mail).

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa comunque validamente costituita quando risulti rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano l'intero Organo Amministrativo e l'intero Organo di Controllo; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Organo Amministrativo convoca l'assemblea della Società ogni qualvolta necessario o ritenuto opportuno e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale e nella domanda risultino indicati gli argomenti da trattare

o su richiesta di due o più amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per le deliberazioni relative al bilancio.

Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'assemblea potrà essere convocata nel maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: in questi casi l'Organo Amministrativo segnala nella relazione prevista dall'art.2428 CC (ove sia tenuto alla redazione della stessa) le ragioni della dilazione.

Art. 8

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) Il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società
- b) La fusione o la scissione della società
- c) La revoca dello stato di liquidazione
- d) Il trasferimento della sede all'estero
- e) Il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto o una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, 4° comma, CC
- f) L'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e segg. CC., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater CC.

Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del recesso, i criteri di determinazione del valore delle quote ed il procedimento di liquidazione, valgono le disposizioni di legge.

Art. 9

Possono intervenire all'assemblea soci che abbiano chiesto di essere iscritti nel registro imprese, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Art. 10

Per la partecipazione all'Assemblea valgono le norme di cui all'art. 2372 C.C.

Art. 11

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza, dal più anziano in età degli amministratori presenti o, in loro assenza impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario, anche tra i non soci.

Nei casi previsti dalla legge o quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio, scelto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 13

Per la regolare costituzione delle assemblee ordinarie e per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge.

Titolo IV - Amministrazione e rappresentanza

Art. 14

La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. L'Assemblea dei soci, con delibera motivata, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che

l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'Organo Amministrativo appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

L'Assemblea elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica, in questo caso non potrà essere riconosciuto alcun compenso o rimborso aggiuntivo.

In nessun caso potranno essere nominati Amministratori né i membri degli Organi Rappresentativi degli Enti Pubblici soci della Società né i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

I suddetti membri saranno scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa o tecnico-professionale nel settore delle attività rientranti nell'oggetto sociale.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui al presente Statuto, per gli effetti dell'art. 11 com. 1 D.Lgs. 175/016 i componenti degli organi amministrativi della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico scadrà alla scadenza del triennio di nomina conferito dall'Assemblea e rimarrà in nel rispetto della normativa di legge vigente tempo per tempo.

Il Presidente nomina, scegliendo anche di volta in volta e anche fra persone estranee al Consiglio, un Segretario.

Per la nomina e la revoca degli Amministratori di provenienza pubblica si fa riferimento all'art. 2449 del C.C

Per gli effetti dell'art. 11 com. 15 D.Lgs 175/16, all'organo amministrativo si applica la disciplina accolta al decreto legge 15 maggio 1994 n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 444;

Gli organi amministrativi, allora, non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 15

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare, per dimissioni, revoca od altra causa, uno o più amministratori, il Consiglio provvederà immediatamente alla loro sostituzione.

In tal caso, peraltro, il Consiglio dovrà convocare, entro il termine di un mese dall'evento da cui sia dipeso il venire meno di uno o più amministratori, l'Assemblea dei soci affinché provveda, con le modalità previste dall'art. 13 alla ratifica della cooptazione effettuata dal Consiglio ai sensi del comma precedente.

I Consiglieri così nominati durano in carica per il tempo che sarebbero dovuti rimanervi gli Amministratori sostituiti.

Ove venissero meno almeno due degli Amministratori eletti ovvero l'Amministratore Unico, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto ed il quotista di riferimento provvederà a convocare immediatamente l'Assemblea per la nuova elezione.

Art.16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo giudichi necessario o che sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno di regola luogo nella sede sociale, ma potranno tenersi anche altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno in base alla richiesta ricevuta.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ai sindaci effettivi ed al revisore se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare i risultati e di proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, dall'Amministratore delegato e, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 17

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza di almeno due degli Amministratori in carica.

Tuttavia nel caso in cui più di uno degli Amministratori debbano astenersi, ai sensi dell'art. 2391 C.C., la relativa delibera potrà essere assunta con il voto favorevole di tutti i restanti Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

Art. 18

Al Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico sono attribuite tutte le più ampie facoltà sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Società; esso può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per Legge e per Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

Il Consiglio, ove nominato, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento e senza riconoscimento di compenso aggiuntivo. In difetto il ruolo è assunto dal più anziano dei consiglieri e senza riconoscimento di compenso aggiuntivo.

Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

I componenti l'Organo Amministrativo devono possedere, a pena di ineleggibilità, o nel caso vengano meno, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Qualora l'Assemblea disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo rispetta la

disciplina vigente in materia di equilibrio di genere e, a tal fine, chi presiede l'Assemblea, al termine delle operazioni di nomina, verifica il rispetto di tale disposizione.

Art. 19

Agli Amministratori, nei limiti della disciplina vigente tempo per tempo avuto particolare riguardo al D.lgs 175/06, può essere riconosciuto un compenso onnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con decisione dell'Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla società.

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione non viene corrisposto alcun gettone di presenza.

Ai componenti l'Organo Amministrativo non sono riconosciuti premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato.

È fatto divieto di corrispondere, ai componenti l'Organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato

Art. 20

ORGANO DI CONTROLLO

La Società nomina, in ogni caso, un organo di controllo o un revisore.

L'assemblea dei soci potrà designare, alternativamente, una delle seguenti forme:

- organo di controllo monocratico al quale può essere attribuita la funzione di revisione legale dei conti;
- organo di controllo collegiale, funzionante secondo le norme previste per le società per azioni, al quale può essere o meno attribuita la funzione di revisione legale dei conti;
- revisore legale dei conti.

L'organo di controllo dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui al presente Statuto, per gli effetti dell'art. 11 com. 1 D.Lgs. 175/016 i componenti degli organi di controllo della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di nomina di un organo collegiale è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'Organo di Controllo appartenente al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso; nel caso di cessazione in corso di mandato la sostituzione dei componenti deve avvenire in modo da garantire il rispetto di tale quota.

Per gli effetti dell'art. 11 com. 15 D.Lgs 175/16, all'organo di controllo si applica la disciplina accolta al decreto legge 15 maggio 1994 n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 n. 444;

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo V - Bilancio ed Utili

Art. 21

L'esercizio sociale si conclude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio, da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel modo seguente:

- a) una quota non inferiore al 5% (cinque per cento), e comunque pari alla misura di Legge, verrà destinata alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
- b) l'utile residuo verrà assegnato ai soci in proporzione delle quote possedute o destinato a riserve straordinarie, se decisione dei soci.

Art. 22

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea che ne adotta la deliberazione, determina le modalità della liquidazione nomina uno o più liquidatori e ne fissa poteri e compensi.

Art. 23

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

Ai sensi dell'art. 2468 c.c., lo statuto può riservare in favore dei singoli soci diritti particolari riguardati

l'amministrazione della società ovvero la distribuzione degli utili.

Lo Statuto regola i diritti attribuiti, nei limiti e con l'osservanza della normativa vigente tempo per tempo e dei principi che attraversano il modello assunto e informano il sistema delle società.

Lo Statuto disciplina il contenuto, la ritmica e le modalità di esercizio delle prerogative riservate ai soci destinatari del privilegio.

I diritti sono introdotti con la modifica dello Statuto assunta all'unanimità dei consensi.

La modifica dello Statuto assunta all'unanimità dei consensi è pure richiesta per la variazione, l'integrazione o l'eliminazione dei diritti particolari dei soci accolti da questo Strumento.

Per gli effetti dell'art. 16 comma 2 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al fine di assicurare l'assetto organizzativo, è riservato al socio Ente Pubblico Comune di Borgosesia, la nomina e la revoca dell'Organo Amministrativo e dei suoi componenti.

Gli Amministratori sono revocabili in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti dal presente statuto, l'inosservanza degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione controllante.

ART. 24

OBBLIGHI D'INFORMATIVA

L'organo Amministrativo garantisce la regolarità e completezza del flusso informativo verso il Comune di Borgosesia, anche ai fini di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile, nonché dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in tema di controllo analogo.

L'Organo di Controllo porta conoscenza del Comune di Borgosesia ogni evento rilevante con tempi "concomitanti" alle decisioni della Società e non solo nella predisposizione del Bilancio di Esercizio.

Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti pubblici soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società.

ART. 25

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato:

- Giuseppina Parolari

- Niccolò Cigliano Notaio - Impronta sigillo.